

## **Indennità di accompagnamento e servizio di aiuto personale per deambulare sono compatibili indipendentemente dalle condizioni socio-economiche**

Nel caso di specie, l'istante, affetto da sclerosi multipla che lo rende invalido al 100% e impossibilitato a deambulare se non con l'ausilio di una sedia a rotelle elettrica rappresentava che da qualche tempo, causa la progressiva perdita della funzionalità anche degli arti superiori aveva visto ulteriormente assottigliarsi la già limitata autonomia personale di movimento "con ausilio" necessitando pertanto della presenza di un terzo per muoversi.

Dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 Legge n.104/92, emerge che per rendere effettivo "l'inserimento e l'integrazione della persona handicappata", devono essere assicurati dai comuni o dalle unità sanitarie locali, servizi di aiuto personale quando l'handicap comporta una "permanente grave limitazione dell'autonomia personale", nonché tutte "le misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro ...e la tutela del posto di lavoro ...".

L'indennità di accompagnamento è una forma di sostegno economico a favore del portatore di handicap impossibilitato a provvedere alle necessità elementari della propria esistenza senza l'intervento di terzi a prescindere dalla sua possibilità più o meno sentita di integrazione nel sociale, nel mondo del lavoro e nella vita di relazione in genere cui è invece finalizzato il "servizio di aiuto personale", ai fini del cui riconoscimento non occorre il riferimento alle condizioni socio-economiche del destinatario dell'intervento

**dott. Filippo Cappetta**

### **Ordinanza del 20.6.2000 TRIBUNALE DI TRANI**

#### **Il G.L.**

-visti gli atti della presente procedura ex art.700 c.p.c. promossa da ..... nei confronti del Comune di Molfetta e della ASL BA/2, premette in fatto quanto segue.

Con il presente ricorso l'istante, docente di ruolo di ....., affetto da sclerosi multipla che lo rende invalido al 100% e impossibilitato a deambulare se non con l'ausilio di una sedia a rotelle elettrica rappresentava che da qualche tempo, causa la progressiva perdita della funzionalità anche degli arti superiori aveva visto ulteriormente assottigliarsi la già limitata autonomia personale di movimento "con ausilio" necessitando pertanto della presenza di un terzo per muoversi.

Quanto innanzi oltre agli innegabili "disagi" alla propria vita di relazione, esponeva l'istante, rischiava di avere una forte incidenza anche nella propria vita professionale che non poteva più essere svolta serenamente senza la debita assistenza del caso.

Con missiva del 19.04.2000 pertanto l'istante richiedeva all'Assessore ai Servizi Sociali e al Sindaco del Comune di Molfetta, al Preside del ....., all'ASL BA/2 ed alla Regione Puglia, Ufficio Invalidi Civili, che gli fosse assicurato "un intervento assistenziale permanente che gli "consentisse" di muoversi sul posto di lavoro, durante gli orari di servizio"

A tale missiva non conseguiva un intervento alcuno da parte degli organi interpellati e, pertanto, facendo riferimento alle norme di legge di cui rispettivamente agli artt.1, 3 co.3, 5 lett. h), 7, 9, 8 lett. b), 8, lett. f) della legge n.104/92 chiedeva al Giudice adito che fosse emesso provvedimento "inaudita altera parte" con il quale si ordinasse al Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro-tempore, e all'ASL BA/2, in persona del suo legale rappresentante, di predisporre in favore del richiedente, per tutto l'arco della sua giornata lavorativa, un servizio di aiuto personale che gli consentisse il normale svolgimento della propria attività lavorativa.

In subordine, chiedeva emettersi il provvedimento di cui innanzi, previa rituale costituzione del contraddittorio fra tutte le parti in causa.

Fissata l'udienza di costituzione delle parti la ASL BA/2 deduceva genericamente l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e riservandosi di dedurre ed eccepire in sede di udienza.

Il Comune di Molfetta invece faceva rilevare come l'aver invocato da parte del ricorrente un determinato beneficio previsto dalla l. n.104/92 chiedendo che il Comune convenuto vi provvedesse entro i 10 giorni o anche i 20 giorni trascorsi dall'invio della missiva fosse "incompatibile con ogni ordinario buon senso" atteso che ai sensi della l. n.162/98 nonché della normativa regionale n.10/97 il Comune è tenuto all'osservanza di uno scrupoloso "iter" procedimentale e all'osservanza di precise regole contabili.

La ASL BA/2 poi con note depositate all'udienza del 05.06.2000 eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, nonché il difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro non essendo stata dedotta in giudizio una fattispecie inerente le fasi in cui si articola un rapporto di lavoro, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva non potendo erogare prestazioni previdenziali ma solo sanitarie ed infine l'infondatezza del ricorso per basarsi lo stesso solo su di una "mera enunciazione di lodevoli principi", cui difetterebbero però iniziative ed obblighi precisi in capo ai destinatari.

Non necessitando la causa di ulteriori attività istruttorie, all'udienza odierna, sulle rassegnate conclusioni veniva riservata per la decisione in merito alla richiesta di provvedimento cautelare.

Ciò premesso in fatto, in diritto vanno prima esaminate le eccezioni sollevate in via preliminare dalla azienda resistente le quali si palesano manifestamente infondate in quanto il ricorrente con il ricorso in esame ha inteso adire il Giudice del Tribunale di Trani quale Giudice della Previdenza ed assistenza e quindi ai sensi ed in applicazione degli artt.442 ss. c.p.c. e non già degli artt.409 ss. c.p.c.; ne consegue che sussiste sia la giurisdizione che la competenza funzionale del Giudice adito e che correttamente il ricorrente ha chiesto la vocatio in ius di chi è per legge chiamato a svolgere anche tale funzione.

Passando poi all'esame del merito del ricorso va rilevato come le posizioni degli odierni resistenti possano così sintetizzarsi:

A) per la ASL BA/2 la normativa richiamata dall'istante non è altro che una mera enunciazione di "lodevoli principi" che però difettano di iniziative precise ed obblighi per i destinatari dell'attuazione di detti principi;

B) per il Comune di Molfetta non il diritto (si badi bene "diritto") del ricorrente è in discussione ma i tempi e le modalità con le quali si chiede che tale diritto trovi concreta realizzazione.

Passando all'esame del primo dei due punti va rilevato come una legge che non può permettersi di essere un mero contenitore di "lodevoli principi" senza che alla stessa conseguano obblighi di attuazione per alcuno è proprio la l. n.104/92 che per l'ambito che disciplina è forse una delle più richiamate ed applicate dai Giudici della Previdenza e dell'Assistenza e che in quanto atta a fissare i principi fondamentali dell'ordinamento in tema di protezione dei diritti e di assistenza delle persone handicappate si impone per ciò stesso all'osservanza degli Enti che nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni devono assolvere anche ai compiti di assistenza e integrazione sociale delle persone handicappate che incombono sulla collettività tutta.

Quanto innanzi trova conferma anche nella pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza 29/10/92 n.406 ha avuto modo di affermare che la l. n.104/92, "rispondendo ad una esigenza profondamente avvertita, è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del portatore di handicap. Essa" è, pertanto, diretta ad eliminare ogni "ostacolo all'esercizio di varie attività e di molteplici diritti costituzionalmente protetti....Al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli Enti locali minori e le Regioni, nel quadro di principi posti dalla legge e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'interesse medesimo".

A tal fine giova richiamare per sommi capi la normativa di cui alla l. n.104/92 che all'art.1 assegna alla Repubblica Italiana il compito di garantire e di promuovere "la piena integrazione" della persona handicappata "nel lavoro" rimuovendo" le condizioni invalidanti che "ne impediscono la partecipazione ...alla vita della collettività".

L'art.3, co.3, cit. l. prevede poi che le situazioni riconosciute di gravità debbano determinare priorità nei programmi e negli interventi dei pubblici servizi.

L'art.5, lett. c) e h) cit. l. afferma poi che la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale del portatore di handicap sono perseguite con l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi diretti ad assicurare "il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente sociale e la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale, nonché mediante la garanzia di servizi di aiuto personale non esclusi nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi.

Dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 emerge poi che per rendere effettivo "l'inserimento e l'integrazione della persona handicappata", devono essere assicurati dai comuni o dalle unità sanitarie locali, servizi di aiuto personale quando l'handicap comporta una "permanente grave limitazione dell'autonomia personale", nonché tutte "le misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro ...e la tutela del posto di lavoro ...".

Si evince con chiarezza la portata precettiva della l. n.104/92 che individuando dettagliatamente le competenze e gli obiettivi assegnati agli enti locali in attuazione anche del precetto di cui all'art.38 Cost., non può essere relegata al ruolo di mera legge di principi e privata di ogni forma di attuazione.

Di tanto è invece consapevole il Comune di Molfetta (e con ciò passiamo all'esame del punto di cui alla lett. b) innanzi evidenziato) il quale parla di diritto del ricorrente chiarendo che lo stesso non è affatto in contestazione contestandosi invece le modalità con cui lo stesso si intende far valere.

Premesso che forse le modalità con cui l'istante ha richiesto ogni forma di tutela prevista per il suo caso, risultano essere dettate dalla delicatezza e gravità della situazione in cui lo stesso si è venuto a trovare per cause indipendenti dalla sua volontà, va comunque evidenziato che la posizione del Comune di Molfetta non appare condivisibile nel punto in cui contraddicendo se stesso prima riconosce al ricorrente il diritto a fruire del "servizio di aiuto personale" (tanto è vero che nella memoria di costituzione ha dichiarato di aver comunicato all'istante che con missiva prot. n.17720 del 10.05.2000 ha avviato la istruttoria della sua pratica con l'intenzione di formulare un programma personalizzato per aiuto personale in applicazione dell'invocata l. n.104/92) e poi condiziona tale diritto, nullificandolo agli effetti pratici, alla mancata percezione dell'assegno di accompagnamento e alle condizioni socio-economiche del destinatario dell'intervento nonché dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

Invero una tale lettura della normativa in esame non tiene presente del fatto che la l. n.104/92 ha previsto e l'indennità di accompagnamento e il servizio di aiuto personale dell'assistito come due forme di intervento autonome, separate, rispondenti a due diverse "ratio" e senza subordinare mai il secondo al mancato percepimento della prima.

Invero l'indennità di accompagnamento è una forma di sostegno economico a favore del portatore di handicap impossibilitato a provvedere alle necessità elementari della propria esistenza senza l'intervento di terzi a prescindere dalla sua possibilità più o meno sentita di integrazione nel sociale, nel mondo del lavoro e nella vita di relazione in genere cui è invece finalizzato il "servizio di aiuto personale".

Se il legislatore avesse subordinato quest'ultimo al mancato percepimento dell'indennità di accompagnamento, avrebbe di fatto ammesso la monetizzabilità di diritti la cui mancata fruizione non può che tradursi in una negazione degli stessi (quali il diritto al lavoro ed ad una esistenza dignitosa) e avrebbe di fatto previsto una normativa relativa ai "servizi" del tutto inutile atteso che di solito chi si trova in una situazione da richiedere quest'ultimi non può non trovarsi anche nella situazione che consente di fruire dell'indennità di accompagnamento.

Avrebbe pertanto ben potuto stabilire che con il percepimento dell'indennità di accompagnamento tutti quanti i compiti a carico degli enti deputati all'assistenza e all'integrazione dell'inabile erano da ritenere assolti e non prevedere nient'altro in tema di servizi.

Parimenti inaccoglibile è la lettura della l.104/92 data sempre dal Comune di Molfetta e secondo la quale ai fini del riconoscimento del diritto de quo occorre far riferimento alle condizioni socio-economiche del destinatario dell'intervento, sia perché di tanto non si fa verbo nella normativa in questione sia perché ciò equivale ad escludere dal diritto alla

fruizione di aiuto personale tutti coloro che lavorano perché in quanto tali capaci di produrre reddito, sia perché infine si arriverebbe al paradosso che l'invalido o il portatore di handicap disoccupato avrebbe la possibilità di fruire sia dell'indennità di accompagnamento che dell'aiuto personale, ma una volta occupato nel mondo del lavoro e quindi proprio nel momento in cui necessita di un maggior aiuto per muoversi all'esterno del proprio ambiente familiare perderebbe proprio il secondo.

Senza contare che una lettura simile della normativa in esame non considera affatto tutti gli sforzi fatti dal legislatore (cfr. la relazione ministeriale al disegno di legge nel testo poi approvato dalla l. n.222 del 1984) tesi ad individuare, dopo il giudizio dello stato psico-fisico del lavoratore, le possibilità, nonostante la perdita di capacità di lavoro, di una occupazione remunerativa.

Per quanto riguarda poi l'assunto del Comune di Molfetta secondo cui gli enti locali non avrebbero alcun obbligo giuridico in merito al servizio per cui si discute dato che l'art.9 l.104/92 dice che "il servizio personale ...può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali", va ritenuto che tale formulazione non indica una facoltà di scelta se attivare o meno il servizio ma serve solo ad individuare i soggetti legittimati alla fornitura dei "servizi", evitando che la stessa richiesta possa essere avanzata nei confronti di altre e differenti articolazioni dello Stato (quali ad es. l'INPS, la Provincia, la Prefettura ecc. ...).

D'altro canto l'art.12 della legge della Regione Puglia n.10 del 18.03.97 prevede che "gli interventi in favore delle persone handicappate" (tra i quali vi è anche il "servizio di aiuto personale"), "sono esercitati dai Comuni e dalle USL".

Rilevato infine che il Comune di Molfetta, allo stato, non ha affatto documentato di aver dato inizio al previsto iter amministrativo evidenziato nell'atto di ricorso non potendosi assegnare alla lettera del 10.05.2000 alcun valore in tal senso e che comunque l'espletamento dello stesso non può legittimare un ritardo nel riconoscimento dell'intervento richiesto dall'istante essendo solo finalizzato al "recupero" dalla Regione (ed in ultimo dallo Stato) delle eventuali risorse anticipate dal Comune per assicurare il "servizio di aiuto personale".

Ritenuto che comunque la posizione del Comune di Molfetta non può vagliarsi a fondo mancando ogni elemento necessario a far conoscere quale sarebbe il limite reddituale dell'assistito al quale fare riferimento per il riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto e che comunque ai sensi del co.6° dell'art.12 l. R. cit. il ricorrente non potrà neppure per motivi di reddito essere escluso dal beneficio richiesto ma se mai esser chiamato a partecipare nei costi del servizio richiesto.

Diversamente – essendo legittimati a fornire il "servizio di aiuto personale" solo il Comune di Molfetta e la USL e non essendo prevista la possibilità per il portatore di handicap, di provvedere autonomamente e direttamente all'organizzazione del servizio de quo - ne discenderebbe la "negazione" del diritto in favore di coloro che, per ragioni di reddito, non possono accedere ai servizi predisposti dagli enti locali.

Ritenuto infine che una legge Regionale non può mai essere letta in maniera da cancellare all'atto pratico, quanto sancito dalla legge-quadro.

Ritenuto per quanto riguarda la esistenza del requisito del "periculum in mora" che questa è chiaramente intuibile sol che si consideri la situazione di difficoltà fisica in cui pacificamente si trova il ricorrente e la quotidiana esigenza di svolgimento della propria attività lavorativa anche nel periodo immediatamente successivo alla chiusura delle scuole in cui il personale docente deve comunque provvedere alle incombenze relative alla valutazione finale dei propri studenti ed eventualmente a predisporre quanto necessario per l'esame di maturità di questi ultimi.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo il ricorso proposto da Spaccavento Pantaleo nei confronti del Comune di Molfetta e della AUSL BA/2 per il chiesto provvedimento cautelare, così provvede:

- accoglie la domanda e per gli effetti ordina al Comune di Molfetta in persona del Sindaco p.t. e all'ASL BA/2, in persona del suo legale rappresentante, ciascuno nell'ambito delle sue competenze, a voler predisporre, in favore del ricorrente, per tutto l'arco della giornata lavorativa, un servizio di aiuto personale che gli consenta di svolgere la sua attività di docente presso il Liceo Classico "Leonardo da Vinci" di Molfetta.

- fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito alla quale demanda ogni ulteriore provvedimento, anche quello relativo alla liquidazione delle spese del presente procedimento che non può avere luogo in questa sede.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Trani 12.06.2000

Il G.L.

(F.to: Dr.ssa M.A. Chirone)

Depositato in cancelleria il 20 giugno 2000